



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

**<<VADEMECUM>>
NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha novellato il **Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132** (convertita con modificazione in L.n. 162/2014) introducendo alcune **importanti modifiche** in materia di Negoziazione Assistita.

Il Consiglio dell'Ordine ha, dunque, ritenuto opportuno fornire alle iscritte e agli iscritti indicazioni utili all'applicazione di questo strumento stragiudiziale, **anche** al fine di incentivarne l'utilizzo

La trasmissione della copia degli accordi di negoziazione assistita, ai fini della raccolta dei dati statistici – prescritta dall’art. 11 del D.L. 132/2014 – deve essere effettuata **esclusivamente** attraverso il **GESTIONALE online realizzato dal Consiglio Nazionale Forense** (<https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi>) al quale anche il nostro Ordine ha aderito.

Si deve precisare che il suddetto adempimento **è diverso e distinto** da quello previsto **per i soli accordi di negoziazione in materia di famiglia** ex art. 6, co. 3-ter, del d.l. 132/2014, di cui alla sezione che segue sulla **Negoziazione assistita in ambito di diritto di famiglia**.

**

*

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN AMBITO DI DIRITTO DI FAMIGLIA **(Art. 6, D.L. 132/2014)**

Ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 1-bis del D.L. 132/2014, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

L’accordo può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive.

Si raccomanda particolare attenzione all’art. 6 co. 2 del D.L. 132/2014 laddove si prescrive che in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, **l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica** presso il tribunale (territorialmente) competente **entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso**. Tale termine viene, invero, ritenuto perentorio sia per le negoziazioni relative ai figli non matrimoniali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data certificata dell’accordo.

Il PM autorizzerà l’accordo di NA solo quando riterrà che

- l’accordo risponde all’interesse dei figli ovvero
- non è opportuno procedere all’ascolto dei minori.

E, dunque, in caso contrario, il PM lo trasmetterà – entro 5 (cinque) giorni – al Presidente del Tribunale che fisserà – entro i successivi 30 (trenta) giorni – la comparizione delle parti davanti a sé.

Al comma 3 dell'art. 6 si prescrive che “l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.”

Si ricorda che gli eventuali **patti di trasferimento immobiliari contenuti** nell'accordo di NA hanno **effetti obbligatori** e che, nei casi in cui l'accordo abbia ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, la corresponsione di un **assegno una tantum**. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'art. 5, VIII co., della Legge n. 898/1970.

*

NOVITÀ SULLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE degli accordi in materia di famiglia al Consiglio dell'Ordine (Art. 6, comma 3-ter, D.L. 132/2014)

L'art. 6 del D.L. 132/2014, così come modificato dal D.Lgs. 149/2022, prevede al comma 3-ter che l'accordo di NA, munito di *nulla osta* o di *autorizzazione* del Pubblico Ministero, sia trasmesso senza indugio a **mezzo posta elettronica certificata**, a cura degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati.

La trasmissione dell'accordo di NA al COA Livorno **dovrà, dunque, essere effettuata esclusivamente all'indirizzo PEC ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it**.

Ai fini dell'archiviazione da parte del Consiglio dell'Ordine **non possono essere considerate** le copie degli accordi trasmessi, **ex art. 11**, d.l. 132/2014, attraverso il **gestionale del CNF** (<https://www.consiglionazionaleforense.it/it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi>).

Il COA cura la conservazione degli accordi di NA ricevuti in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascia **copia autentica** – in formato analogico o digitale – alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.

La disposizione di cui all'art. 6, c. 3-ter, si applica con riferimento ai procedimenti di negoziazione assistita instaurati a decorrere dal 1.03.2023.

Modello per richiesta copia autentica

**

*

3

ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TERZI DELLE NEGOZIAZIONI (art. 4-bis d.l. 132/14)

L'art. 4-bis (*Acquisizione di dichiarazioni*) del D.L. 132/2014, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, prescrive che – se previsto nella convenzione di negoziazione assistita – <<ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti>>.

A tale fine il COA Livorno ha messo a disposizione delle Avvocates e degli Avvocati interessate/i la Saletta adiacente alla Sala **previa prenotazione da inviare a mezzo mail** alla Segreteria dell'Ordine all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@ordineavvocatilivorno.it .

**

MODULISTICA UTILE

L'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 132/2014, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, prevede che, <<salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo>>.

Per scaricare i modelli per le convenzioni di negoziazione predisposti dal **Consiglio Nazionale Forense** (e altra modulistica utile) si segua il seguente [link](https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/negoziazione-assistita) (<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/negoziazione-assistita>)

Per quanto attiene le controversie di lavoro, anche **AGI - Associazione Giuslavoristi Italiani** ha elaborato dei modelli per le negoziazioni assistite che potrete scaricare accedendo al [link](https://www.giuslavoristi.it/articolo/1353/agi-presidenza-negoziazione-assistita-comunicazione-ai-soci) (<https://www.giuslavoristi.it/articolo/1353/agi-presidenza-negoziazione-assistita-comunicazione-ai-soci>)

**

*

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (art. 11-bis e ss. D.L. 132/2014)

L'accesso al PSS, introdotto con il D.Lgs. 149/2022, entrato in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023, è divenuto operativo a seguito della promulgazione del [DM Giustizia del 1 agosto 2023](#), pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2023, con il quale vengono regolate le modalità di presentazione dell'istanza e l'importo dei compensi dovuti all'Avvocato della parte ammessa al PSS nelle procedure di negoziazione assistita (e mediazione).

**

*

Infine, l'**accordo**, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, **costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5, 1 co.)** e che gli avvocati devono certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5, 2 co.).

Si rammenta che il D.Lgs. 149/2022 ha, altresì, prescritto all'art. 5, comma 1-*bis* che <<l'accordo che compone la controversia **contiene l'indicazione del relativo valore**>> e all'art. 5, comma 2-*bis* che <<**l'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto** ai sensi dell'art. 480, II co. c.p.c.>>.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno
seduta consiliare 2 agosto 2023

Aggiornato nella seduta consiliare del 18 agosto 2023

Il Presidente
Avv. Leonardo BIAGI